

**NOTE (RIFERIMENTI NORMATIVI)****[1] LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12*****Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica***

Art. 12 (*Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare*)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.

[...]

4. Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:

- a) matrimonio dell'assegnatario;
- b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
- c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
- d) affidamento di minori;
- e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.

5. L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente gestore.

[2] Certificazione anagrafica e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

[3] Il figlio uscito dall'alloggio sociale in qualunque momento, che chieda di rientrarvi, è ammesso all'ampliamento ai fini del subentro, in presenza delle seguenti condizioni:

- a. che sia figlio dell'attuale titolare dell'alloggio (dell'assegnatario originale o dell'altro genitore a lui subentrato);
- b. che il figlio sia stato componente del nucleo familiare assegnatario oppure che sia successivamente entrato nel nucleo per accrescimento naturale (nascita, adozione, riconoscimento);
- c. che a seguito dell'ampliamento il nucleo familiare ampliato conservi i requisiti per la permanenza nell'assegnazione.

**[4] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445*****Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.***

Art. 71 (*Modalità dei controlli*)

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

[...]

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

[...]

Art. 75 (*Decadenza dai benefici*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 (*Norme penali*)

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

[...]

**REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 20 Settembre 2000, n.2*****Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12***

Art.14 (*Decadenza dall'assegnazione e rilascio dell'alloggio di ERP*)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della l.r.12/1999, il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a) non paghi il canone di locazione o le spese per i servizi, compresi quelli dell'autogestione di cui all'articolo 15, secondo quanto indicato dall'articolo 17 ovvero si renda responsabile di inadempienze contrattuali per le quali sia

espressamente prevista la risoluzione del contratto;

b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 11 della l.r.12/1999 eccezione fatta per il requisito di cui al comma 1, lettera e) del citato articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente gestore accerta almeno ogni due anni che non sussistano per l'assegnatario e per il suo nucleo familiare le condizioni previste dal comma 1 stesso, anche attraverso la verifica incrociata dei dati anagrafici e delle utenze relative all'erogazione di pubblici servizi. L'ente gestore procede all'accertamento richiedendo agli assegnatari idonea documentazione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'ente gestore, quest'ultimo dà avvio alle procedure per la decadenza dell'assegnatario ai sensi del comma 1.

[...]

[5] **LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12**

***Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.***

Art.11 (*Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa*)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

a) cittadinanza [...] di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno [o permesso di soggiorno almeno biennale] o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo [art. 40, comma 6, D. Lgs. 286/1998]

[...]

[6] **LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12**

***Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.***

Art.11 (*Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa*)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

[...]

d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

[...]

[7] **LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12**

***Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.***

Art.11 (*Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa*)

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

[...]

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;

[...]

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

[...]

**REGOLAMENTO REGIONALE LAZIO 20 Settembre 2000, n.2**

***Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12***

Art. 20 (*Alloggio adeguato*)

1.[...] si definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

**REGOLAMENTO REGIONALE LAZIO 20 Settembre 2000, n.2**

***Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12***

Art. 21 (*Limite del valore complessivo dei beni patrimoniali*)

1. Per i fini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) della l.r. 12/1999, il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14;

b) terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14;

c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14.

2. Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato ai sensi del comma 1 è di 100.000,00 euro.

**LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 12**

***Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica.***

Art. 13 (*Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa*)

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:

[...]

e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).

[...]

Per presa visione

Roma, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma del **nuovo componente 1** (se maggiorenne)

\_\_\_\_\_

Firma dell'**ASSEGNATARIO**

\_\_\_\_\_

Solo in caso di componenti aggiuntivi

Firma del **nuovo componente 2** (se maggiorenne)

\_\_\_\_\_

Firma del **nuovo componente 3** (se maggiorenne)

\_\_\_\_\_